

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. del 5374 del 06/05/2020



CITTÀ DI MESSINA

IL SINDACO

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 144

Del 06/05/2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: apertura dei cimiteri.

- **Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Considerato** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- **Atteso** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;
- **Visto** il DPCM del 22 marzo 2020;
- **Visto** il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, con il quale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state adottate disposte nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **Visto** il DPCM 26 aprile 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID 19 che entreranno in vigore il 4 maggio e avranno efficacia fino al 17 maggio 2020;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020, come integrata con Ordinanza n. 20 dell'1 maggio 2020, con la quale sono state recepite le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, che prevede all'art. 7 "*I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale*".
- **Considerato** che il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ed il DPCM 26 aprile 2020 art. 10 attribuiscono la facoltà ai Presidenti delle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del contagio, la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive ma non è espressamente prevista la facoltà, al contrario, per il Presidenti delle Regioni di introdurre misure ampliative o in deroga a quelle nazionali;
- **Richiamata** la Circolare del Ministero della Sanita n. 11285 dell'1 aprile 2020, come sostituita con la Circolare n. 12302 dell'8 aprile, che stabilisce, alla lettera G "*I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori*"

- **Vista** la nota del Comune di Messina prot. 100451 dell'1 maggio 2020 con la quale è stato chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali, al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Messina di chiarire se il Comune di Messina può recepire le misure ampliative di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020;
- **Vista** la Circolare del Ministero della Sanità n. 15280 del 2 maggio 2020 con la quale è stato soppresso il primo capoverso della lettera G, facendo venire meno la chiusura al pubblico dei cimiteri.
- **Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 143 del 3 maggio 2020 con la quale, pur non disponendo l'immediata riapertura dei cimiteri, il Sindaco ha ordinato *“sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*
Nel caso in cui la cerimonia funebre si svolta in luogo chiuso, deve essere assicurata la previa sanificazione degli ambienti.
I Cimiteri rimarranno chiusi al pubblico fino al ricevimento di nuove indicazioni, rispetto alla Circolare prot. n. 0023468 in data 10.04.2020 del Gabinetto del Ministero della Salute e richiamata da S.E. il Prefetto di Messina con nota prot. n. 0036201 in data 16.04.2020.
Nel contempo, il Dirigente ai Servizi Ambientali, predisporrà per la pulizia e sanificazione degli spazi comuni, nonché degli uffici, dei locali igienici e dei locali di servizio dei custodi”.

Ritenuto che a seguito della pubblicazione della Circolare del Ministero della Sanità n. 15280 del 2 maggio 2020 è stata soppressa la disposizione di chiusura dei cimiteri,
Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria

ORDINA

ART. 1-

1. L'accesso ai cimiteri del Comune di Messina, che con la presente Ordinanza vengono riaperti al pubblico, è subordinato al rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni generali, imposti dalle norme statali e regionali vigenti per limitare il rischio di contagio e tutelare la salute dei cittadini.
2. L'accesso è vietato:
 - alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione;
 - alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
3. L'accesso è fortemente sconsigliato:
 - alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità.
4. In ogni caso, per accedere ai cimiteri, tutti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietata ogni forma di assembramento;
 - b) è comunque necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - c) è obbligatorio indossare le mascherine, sempre negli spazi chiusi, e negli spazi aperti in tutte le circostanze in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale avendo cura di portarla con sé quando si esce di casa per poterla indossare quando necessario; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

d) è fatto obbligo di osservare, anche quando si accede agli spazi aperti e vi si svolgono le attività consentite, le altre pertinenti misure generali di prevenzione igienico sanitaria vigenti, vale a dire:

- lavarsi spesso e con cura le mani, anche utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

ART. 2

1. A partire dall'8 maggio 2020 sono riaperti, nel rispetto delle condizioni generali come specificate all'art. 1, i seguenti cimiteri:

Cimitero Monumentale Gran Camposanto;

Cimitero di Pace;

Cimitero di Granatari;

Cimitero di Faro Superiore;

Cimitero di Castanea;

Cimitero di Salice;

Cimitero di Gesso;

Cimitero di Massa Santa Lucia;

Cimitero di Cumia;

Cimitero di San Filippo;

Cimitero di Larderìa;

Cimitero di Giampileri (Molino);

Cimitero di Santa Margherita;

Cimitero di Santo Stefano Briga;

Cimitero di San Paolo Briga;

Cimitero di Mili San Marco;

Cimitero di Pezzolo;

2. I predetti cimiteri saranno accessibili ai visitatori secondo le seguenti modalità:

Il Gran Camposanto sarà accessibile ai visitatori tutti i giorni, escluso il mercoledì, con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato:

- Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso ed uscita da tutte le porte di accesso;

La Domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso e uscita da tutte le porte di accesso.

Il Deposito sarà accessibile ai visitatori tutti i giorni, escluso il mercoledì, con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato:

- Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso ed uscita da tutte le porte di accesso;

La Domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso e uscita da tutte le porte di accesso.

I Cimiteri suburbani saranno accessibili tutti i giorni, escluso il giovedì, secondo le seguenti modalità:

Dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 13,00 con ingresso e uscita da tutte le porte di accesso.

3.E' fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina e i guanti protettivi. Il personale dei cimiteri vigilerà sull'osservanza delle misure sanitarie.

4.L'accesso agli uffici cimiteriali ed ai servizi pubblici presenti all'interno dei cimiteri è consentito nel rispetto dei limiti numerici e delle prescrizioni che verranno definite e pubblicizzate dal Servizio comunale competente, in loco attraverso specifica cartellonistica

e mediante i canali di comunicazione istituzionale, in coerenza con le misure sanitarie previste dalla legge per i luoghi chiusi aperti al pubblico.

ART. 3

1. Al fine di evitare il rischio di assembramenti, l'accesso ai cimiteri viene contingentato consentendo l'ingresso secondo l'ordine alfabetico della prima lettera del cognome del visitatore.

2. Gli accessi sono articolati in fasce orarie. In ogni fascia oraria possono accedere solo le persone il cui cognome comincia con la lettera compresa nel corrispondente gruppo alfabetico.

E' vietato per i visitatori trattenersi oltre la fascia oraria per la quale è stato consentito l'accesso.

3. L'accesso ai cimiteri è così disciplinato:

Fascia Oraria

08,00 - 09,30

09,30 - 11,00

11,00 - 12,30

Gruppo alfabetico:

A-B-C-D-E-F-G-H-I;

J-K-L-M-N-O-P-Q;

R-S-T-U-V-W-X-Y-Z;

4. Domenica 10 maggio 2020, in occasione della giornata della Festa della Mamma, l'accesso ai Cimiteri sarà straordinariamente consentito dalle ore 8,00 alle ore 16,00, articolato nelle fasce orarie che si seguito si elencano:

Fascia Oraria

08,00 - 10,00

10,00 - 12,00

12,00 - 14,00

14,00 - 16,00

Gruppo Alfabetico

A-B-C-D-E-F

G-H-I-J-K-L-M

N-O-P-Q-R

S-T-U-V-W-X-Y-Z

5. Domenica 10 maggio 2020 all'interno dei cimiteri sarà presente personale della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato per dare informazioni sulle condizioni di affollamento dei singoli luoghi, per raccomandare il necessario distanziamento e per vigilare sul rispetto delle norme sanitarie di cui all'art. 1.

ART. 4

1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nel caso in cui la cerimonia funebre si svolga in luogo chiuso, deve essere assicurata la previa sanificazione degli ambienti.

ART. 5

1. Negli spazi aperti dei Cimiteri comunali è consentito ai congiunti di presenziare alle operazioni di sepoltura, tumulazione ed estumulazione, con l'eventuale partecipazione di un ministro del culto e fino ad un massimo di 15 persone.

E' obbligatorio indossare mascherine protettive e guanti e mantenere rigorosamente una distanza dalle altre persone di almeno un metro.

ART. 6

1. La Messina Servizi Bene Comune spa provvederà ad assicurare durante i giorni di apertura lo svuotamento continuo dei cestini.

2. A giorni alterni la Messina Servizi Bene Comune Spa eseguirà altresì gli interventi di sanificazione dei cimiteri.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre la sospensione dell'attività nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore l'8 maggio 2020 ed avrà durata fino al 17 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

On.le Dott. Cateno De Luca

